

N. 11281/2016 R.G.TRIB.



TRIBUNALE DI LECCE
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

[redacted], nato in PAKISTAN il
[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. **STIGLIANO MARIAGRAZIA**, presso il cui
studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in
persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della
Commissione territoriale.

CONTUMACE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*
a scioglimento della riserva

OSSERVA

Con ricorso depositato il giorno 15/11/2016, [redacted], cittadino
del Pakistan, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 14/10/2016 e notificata il
31/10/2016, con la quale la Commissione territoriale di **Lecce** ha rigettato la domanda di
protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di
rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al

Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, ritualmente evocato in giudizio non si è costituito ed in questa sede ne dichiara la contumacia.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 21/11/2017, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice si è riservato per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.

1. SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi la Commissione, premesso di essere cittadino pakistano della città di Faisalabad (omonimo distretto), di appartenere al clan di essere di fede musulmana, di avere un medio livello di istruzione, di essere vedovo e di non avere figli, ha dichiarato succintamente: - di essere scappato dal proprio Paese nel 27.4.2015 e di essere arrivato in Italia il 18.8.2015, poiché minacciato da parte dei militari pakistani e dei talebani; - che sua moglie, in attesa del suo bambino, e suo cugino che la stava accompagnando in ospedale, un giorno erano state vittime di un attentato riguardante due militari che stavano percorrendo la medesima strada; - che a causa della morte dei due militari, i loro colleghi lo avevano interrogato insieme al padre della moglie, scoprendo che il cognato del richiedente, che egli non aveva mai conosciuto, era collegato al gruppo dei talebani; - che egli aveva quindi subito una serie di interrogatori da parte dei militari che volevano informazioni sul fratello di sua moglie; - che nel frattempo era stato minacciato di morte anche dai talebani, perché timorosi che egli svelasse qualcosa ai militari; - che dopo un mese dall'uccisione della moglie erano stati uccisi suo padre e suoi due fratelli e che detti omicidi erano stati rivendicati dai talebani; - che stanco di dette minacce si era trasferito dapprima a Karachi per poi abbandonare il suo Paese; - di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dai talebani.

2. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle

norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass, S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo *status* di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.l.vo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, **a condizione che vengano verificati una serie di presupposti**, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il

richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *"In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova"* (cass, sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Ciò premesso, osserva il Giudicante che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello *status* di rifugiato;

3. SULLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del d.lvo n. 251/2007, sopra citato, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che *"In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata*

alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (cass., sez. 6-1, 21 luglio 2017, ord. n. 18130).

Ebbene, i fatti narrati non integrano il pericolo di un grave danno come definito dall’art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007, tenuto conto *in primis* della scarsa attendibilità del racconto del richiedente intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici. Difatti, pur ritenendo vera la circostanza dell’uccisione della moglie e del cugino ascrivibile ai disordini del Paese, poco credibili appaiono i continui interrogatori dei militari e le minacce di morte dei talebani, tenuto conto che il richiedente ha espressamente dichiarato di non aver mai conosciuto il fratello della moglie, sospettato di essere in contatto con i talebani. Se così è non dato comprendere come e perché questi ultimi abbiano minacciato di morte il richiedente, atteso che se del gruppo dei talebani faceva parte il cognato che egli non aveva mai conosciuto, questi erano ben consapevoli che egli non poteva dichiarare nulla di compromettente nei loro confronti. Anche la narrazione sull’uccisione dei familiari dell’istante appare generica e poco credibile: non è dato, infatti comprendere il perché i talebani che, a proprio dire, avevano paura che egli dichiarasse qualcosa ai militari, decidano di uccidere i familiari del richiedente - che nulla avevano a che vedere con i fatti narrati - e non già lo stesso ricorrente.

Detti elementi minano l’attendibilità del richiedente e la credibilità dell’intero racconto.

In secondo luogo si rappresenta che la minaccia di morte proverrebbe da un ente non statale e non è stato fornito il minimo elemento che porti a ritenere l’incapacità o la non volontà delle autorità locali, di offrire protezione [cfr. art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007].

Per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, questo Giudicante, pur consapevole dell’esistenza di precedenti che hanno riconosciuto l’esistenza in tutto il Punjab pachistano di una situazione di violenza generalizzata ad un livello tale da comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) - ritiene che tale situazione non possa estendersi in maniera globale a tutta la regione, dovendosi procedere ad un’analisi della singola area di provenienza e, in relazione a questa, operare le necessarie distinzioni(ad es. se si tratti di una grande città o di una zona rurale, del lavoro svolto dal richiedente che può portarlo o meno a spostarsi con frequenza dal villaggio/città di residenza, ecc.). Tutto ciò tenendo presente che il numero di episodi di violenza e di conseguenti decessi che hanno interessato il Punjab nel 2016 (rispettivamente 2015 e 190), se può apparire elevato in termini assoluti, si ridimensiona fortemente se parametrato all’estensione del Punjab (205.344 mq) e soprattutto ai suoi abitanti 101 milioni, la metà dell’intero Pakistan).

Ciò premesso, si osserva che l'attuale situazione di forte insicurezza del Pakistan, non investe, stando alle fonti, la zona del distretto di Faisalabad, dove ha vissuto il richiedente sino all'uscita dal Pakistan.

Come riportano le fonti internazionali, infatti, la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone, quali le Federally Administered Tribal Areas (FATA) ed il Khyber Pakhtunkwa.

Non si ritiene pertanto che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga nell'area di provenienza del richiedente un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona, e pertanto il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi, per i motivi sopra esposti, la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a), b) e c) del medesimo art. 14.

4. SULLA PROTEZIONE UMANITARIA

Quanto, infine, alla invocata protezione umanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 34 comma 3, del d. lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286/1998, essa è meritevole di accoglimento.

Giova rammentare che il legislatore non definisce i "**gravi motivi di carattere umanitario**" che, ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 32, comma 30, del d.lgs. n. 25/2008 e art.5, comma 6, d. lgs. n. 286/1998, sopra citati, impongono il riconoscimento della tutela di cui si tratta. Secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso, essi tendono a coincidere con quelli che giustificano le misure di protezione internazionale suddette, salvo il loro carattere temporaneo (cass, sez. 1, ord. n. 26841/2011) ovvero sono individuabili in esigenze di tutela dei **diritti umani fondamentali**, riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (cass., sez. un., ord. n. 19393/2009), anche a prescindere dalle condizioni cui sono subordinati il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. In sostanza i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine vengono generalmente ricondotti a significativi **fattori soggettivi di vulnerabilità** (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti) ovvero a **fattori oggettivi di vulnerabilità**, che possono essere legati a guerre civili, a conflitti interni, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

In ogni caso, è indubbio che le gravi ragioni di protezione debbano essere accertate con la medesima precisione e lo stesso rigore di quelle che giustificano le misure di protezione internazionale principali (cass., sez. I, ord. n. 24544/2001).

Quanto alla giurisdizione, la Suprema Corte di cassazione ha recentemente ribadito che *“Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore.”* (cass, sez. un., ord.n. 5059 del 28/02/2017).

Ciò premesso, nel caso concreto emergono comprovati fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da giustificare la misura invocata. Infatti, quanto ai fattori oggettivi di vulnerabilità si rileva che dallo scorso anno la situazione di conflitto nel Pakistan va intensificandosi anche nel distretto di provenienza del richiedente (EASO: *“Pakistan Security Situation”* - luglio 2016; EASO: *“Pakistan Security Situation”* – Agosto 2017).

Secondo l'*Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation*, riportato su <http://www.ecoi.net/pakistan>, nel solo Punjab, nel corso del 2016, ci sono stati **205 attacchi che hanno ucciso 190 persone**. Le località colpite sono state le seguenti: Alipuri, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bajra Garhi, Bhiki, Burhan, Chak Aamru, Chakwal, Chaprar, Charwah, Chattar, Choubara, Daska, Dera Ghazi Khan, **Faisalabad**, Gojra, Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Janglora, Kasur, Khanewal, Lahore, Lodhran, Multan, Muridke, Murree, Muzaffargarh, Nankana Sahib, Okara, Rahimyarkhan, Raiwind, Raja Harpal, Rajanpur, Rawalpindi, Shakarghar, Sheikapura, Sherakot, Shiekhapura, Sialkot, Tandlianwala, Toba Tek Singh, Vehari.

Si sono verificati negli ultimi mesi ulteriori gravi attentati in tutto il Pakistan, che hanno causato circa 125 morti: limitandoci al Punjab, il 13 febbraio 2017 un attentato suicida a Lahore durante una manifestazione di tecnici farmacisti e chimici ha causato la morte di 16 persone ed il ferimento di 60, di cui alcune molto gravi (Ricerca Ministero dell'Interno

“Situazione generale nel Punjab – Gujranwala” del 25.8.2017). Una notizia recente, datata 30 marzo 2017, è stata diffusa dalla emittente privata televisiva pakistana Samaa: “ *Five Al-Qaeda men killed in Gujrat encounter - Il Counter Terrorism Department (CTD) ha ucciso cinque terroristi affiliati al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e ad Al-Qaeda in uno scontro a fuoco a Kanja, nella zona di Gujrat, [...]. Tre dei terroristi sono riusciti a fuggire. [...]. Durante l'operazione è stato rinvenuto un covo pieno di munizioni, tra cui bombe a mano, kalashnikov, pistole, esplosivi e detonatori.*”

Ancora, il 5 aprile 2017 sei persone sono state uccise e 18 ferite in un attentato suicida mirato contro un team di censimento a Lahore (*Al Jazeera, Deadly bomb blast targets census team in Lahore, 5 April 2017*).

Nel sito di SATP, *South Asia Terrorism Portal*, nella scheda “*Major incidents of terrorism-related violence in Pakistan – 2017*”, si evince che i principali episodi di violenza legati al terrorismo in Pakistan, nel 2017, sono avvenuti il 6 gennaio, dove almeno quattro sospetti militanti sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco con il Personale delle Forze di Sicurezza (SFs) in Uch e altre aree nel distretto di Naseerabad, (nel centro-est del Balochistan-ndr), e il 7 gennaio, dove agenti dell’antiterrorismo (CTD) hanno ucciso sei sospetti terroristi durante uno scontro a fuoco nel distretto di **Faisalabad**, (nella parte centrale del Punjab-ndr) (SATP: “*Major incidents of Terrorism-related violence in Pakistan – 2017*” - <http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents.htm>) (accessed 24/1/2017).

La situazione del Punjab pakistano sopra descritta, anche con riferimento alla zona di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto generalizzato, è comunque grave, non si è stabilizzata ed anzi si è deteriorata nell’ultimo anno, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che valutata complessivamente la situazione del richiedente e del Paese di origine, in attesa di ulteriori sviluppi, e unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine. Egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. SULLE SPESE DI GIUDIZIO

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
- dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [REDACTED] in PAKISTAN il [REDACTED],
[REDACTED]ntemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Lecce, 09/12/2017

Il Giudice
dott. Piero
Primiceri